

DELIBERAZIONE 7 APRILE 2020
120/2020/R/EEL

**DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'IMPIANTO GUADALAMI DI ENEL PRODUZIONE S.P.A.,
ESSENZIALE EX DECRETO-LEGGE 91/14, PER L'ANNO 2015**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1105^a riunione del 7 aprile 2020

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto-legge 91/14);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 marzo 2004, 48/04, come successivamente integrato e modificato;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2014, 447/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 447/2014/R/eel);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2014, 521/2014/R/eel, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 521/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2015, 615/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 615/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 2016, 274/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 274/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2016, 741/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 741/2016/R/eel);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE S.p.A. (di seguito: ENEL PRODUZIONE), del 18 dicembre 2014, prot. Autorità 37157, del 19 dicembre 2014;

- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna), del 31 marzo 2016, prot. Autorità 9725, di pari data;
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 9 settembre 2016, prot. Autorità 25734, del 16 settembre 2016 (di seguito: prima comunicazione ENEL PRODUZIONE);
- la comunicazione di Terna, del 14 luglio 2017, prot. Autorità 24090, del 17 luglio 2017 (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la comunicazione di Terna, del 24 gennaio 2019, prot. Autorità 1851, del 24 gennaio 2019 (di seguito: terza comunicazione Terna);
- la comunicazione della DMEA, del 3 febbraio 2020, prot. Autorità 3618, di pari data (di seguito: lettera DMEA);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 10 febbraio 2020, prot. Autorità 4807, del 11 febbraio 2020 (di seguito: seconda comunicazione ENEL PRODUZIONE);
- la comunicazione di Terna, del 11 febbraio 2020, prot. Autorità 4861, di pari data (di seguito: quarta comunicazione Terna).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 23, comma *3bis*, del decreto-legge 91/14, prevede che, sino all'entrata in operatività dell'elettrodotto 380 kV "Sorgente-Rizziconi" tra la Sicilia e il Continente e degli altri interventi finalizzati al significativo incremento della capacità di interconnessione tra la rete elettrica siciliana e quella peninsulare:
 - le unità di produzione di energia elettrica, con esclusione di quelle rinnovabili non programmabili, di potenza superiore a 50 MW siano considerate risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico e debbano essere offerte sul mercato del giorno prima;
 - l'Autorità definisca le modalità di offerta e remunerazione delle predette unità, seguendo il criterio di puntuale riconoscimento per singola unità produttiva dei costi variabili e dei costi fissi di natura operativa e di equa remunerazione del capitale residuo investito riconducibile alle stesse unità, in modo da assicurare la riduzione degli oneri per il sistema elettrico;
- con la deliberazione 447/2014/R/eel, l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato alla formazione di provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 91/14;
- nell'ambito del procedimento citato al precedente alinea, la deliberazione 521/2014/R/eel definisce i criteri di offerta e remunerazione delle unità di produzione soggette alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma *3bis*, del decreto-legge 91/14 (di seguito: regime 91/14);
- gli utenti del dispacciamento che dispongono di unità essenziali soggette al regime 91/14 hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione delle citate unità (di seguito anche: Corrispettivo); il

menzionato Corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti e i ricavi conseguiti nel periodo considerato;

- ai sensi del regime 91/14, il Corrispettivo è riconosciuto per il periodo dall'1 gennaio 2015 al giorno di entrata in operatività dell'intervento Sorgente-Rizziconi, ai sensi del combinato disposto del comma 3.1, lettera b), della deliberazione 521/2014/R/eel e del comma 63.13 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi degli articoli 3 e 4 e i commi degli articoli 63 e 65 citati nel prosieguo sono da considerare relativi, rispettivamente, alla deliberazione 521/2014/R/eel e alla deliberazione 111/06);
- la deliberazione 274/2016/R/eel, in considerazione dell'entrata in operatività dell'intervento Sorgente-Rizziconi, ha stabilito il termine del regime 91/14 alle ore 00:00 del giorno 28 maggio 2016;
- Terna ha pubblicato l'elenco delle unità soggette al regime 91/14, che include, tra le altre, l'impianto Guadalami di ENEL PRODUZIONE;
- con la deliberazione 615/2015/R/eel, a seguito di apposita istanza avanzata da ENEL PRODUZIONE, l'Autorità ha stabilito l'importo dell'acconto del Corrispettivo relativo al primo semestre dell'anno 2015 per l'impianto Guadalami, ai sensi del combinato disposto del comma 3.1, lettera aa), e del comma 65.30;
- al fine di ottenere il riconoscimento del Corrispettivo, l'utente del dispacciamento interessato è tenuto a inviare, all'Autorità e a Terna, una relazione, corredata da un bilancio riclassificato per ciascun impianto in regime 91/14; secondo quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 3.1, lettera z), e 65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;
- con la prima comunicazione ENEL PRODUZIONE, l'omonimo utente ha presentato, all'Autorità, l'istanza per il riconoscimento del Corrispettivo per l'anno 2015, in relazione all'impianto Guadalami; con la seconda comunicazione ENEL PRODUZIONE, detta società ha fornito all'Autorità le informazioni integrative richieste con lettera DMEA;
- l'istanza di reintegrazione, avanzata da ENEL PRODUZIONE, è stata corredata dalla relazione del revisore contabile, che ha espresso un giudizio positivo circa la complessiva conformità alla disciplina di riferimento dei documenti economici allegati all'istanza medesima in ogni aspetto significativo;
- ai sensi della deliberazione 741/2016/R/eel, Terna ha riconosciuto un ulteriore acconto del Corrispettivo per l'anno 2015 agli utenti del dispacciamento titolari degli impianti essenziali soggetti al regime 91/14, ivi incluso l'impianto Guadalami;
- il combinato disposto dei commi 3.1, lettera bb), e 65.34 prevede che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili (di seguito: margine di contribuzione) riportato nelle istanze presentate dagli utenti del dispacciamento interessati al riconoscimento del Corrispettivo sia conforme alle disposizioni del regime 91/14;

- con la seconda comunicazione Terna, detta società ha reso disponibile, all’Autorità, la relazione sugli esiti delle verifiche finalizzate a controllare se e in che termini l’importo del margine di contribuzione, esplicitato da ENEL PRODUZIONE nei documenti contabili a supporto della relativa istanza di reintegrazione, sia stato determinato conformemente alla disciplina di riferimento (di seguito: Relazione);
- rispetto ad alcune voci del margine di contribuzione, la Relazione evidenzia uno scostamento tra l’importo indicato nell’istanza di reintegrazione dall’utente interessato e il corrispondente ammontare determinato da Terna in applicazione della disciplina di riferimento;
- il combinato disposto dei commi 3.1, lettera y), e 65.22 prevede che, per l’anno 2015, i costi fissi di un impianto essenziale siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso di indisponibilità dell’impianto medesimo nel citato anno risulti superiore al tasso medio storico relativo ai tre anni precedenti rispetto a quello cui si riferisce il Corrispettivo;
- con la prima comunicazione Terna, l’omonima società ha inviato all’Autorità i dati sulle indisponibilità rilevanti per la determinazione dei costi fissi riconosciuti dell’impianto Guadalami per l’anno 2015; i citati dati sono stati elaborati applicando degli adattamenti alla relativa metodologia di calcolo, al fine di tenere conto di alcune specificità degli impianti di pompaggio evidenziate da ENEL PRODUZIONE ai sensi del combinato disposto del comma 3.1, lettera y), e del comma 65.22.

RITENUTO OPPORTUNO:

- accogliere l’istanza di reintegrazione dei costi avanzata da ENEL PRODUZIONE con la prima comunicazione omonima, fatto salvo quanto espresso negli alinea seguenti;
- ai fini della determinazione del Corrispettivo relativo all’impianto Guadalami per l’anno 2015, adottare gli importi che risultano dalla Relazione di Terna con riferimento alle seguenti voci:
 - l’acconto del Corrispettivo riconosciuto da Terna ai sensi della deliberazione 741/2016/R/eel, dato che l’istanza di reintegrazione di ENEL PRODUZIONE non ne tiene conto, essendo stata elaborata prima della menzionata deliberazione;
 - i ricavi relativi al mercato infragiornaliero *ex* commi 3.1, lettera o), e 65.3.2;
 - le componenti del costo variabile riconosciuto rilevante ai fini della reintegrazione;
- non prevedere alcuna rettifica dei costi fissi riconosciuti rispetto a quanto previsto dal combinato disposto dei commi 3.1, lettera y), e 65.22, dal momento che il tasso di indisponibilità dell’impianto Guadalami, per l’esercizio 2015, come comunicato da Terna, risulta inferiore alla media dei tre esercizi precedenti

DELIBERA

1. di prevedere che Terna riconosca, a ENEL PRODUZIONE S.p.A., nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Guadalami, il Corrispettivo per l'anno 2015, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di stabilire che Terna S.p.A. dia seguito alle disposizioni di cui al punto 1, entro il giorno 30 aprile 2020;
3. di trasmettere l'Allegato A a Terna S.p.A. e ad Enel Produzione S.p.A.;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

7 aprile 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini